R.G. n. 189-1/2026 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Prima Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Marco Campagnolo — Presidente

dott. Carlo Azzolini — Giudice

dott. Fabio Gatta — Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata promosso con ricorso ex artt. 268 e 269 CCII da:

Gennaro IANNEO, nato a Napoli il 22.10.1974 (c.f. NNIGNR74R22F839X), residente in Dolo (VE), Via G. Brodolini n. 2 bis, rappresentato e difeso dall'avv. Erica Pertile del Foro di Venezia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia, iscritto al n. 99 del registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014, in persona del Gestore della Crisi avv. Caterina Colucci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 29/9/2026 Gennaro Ianneo ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata. Alla domanda è allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi designato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, avv. Caterina Colucci.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, avendo il ricorrente la propria residenza nel circondario di Venezia.

Il ricorrente è persona fisica, operaio con contratto a tempo indeterminato, e versa in stato di sovraindebitamento. L'esposizione debitoria complessiva — come ricostruita dal Gestore della Crisi — ammonta a complessivi euro 215.621,23, dei quali euro 131.807,41 assistiti da garanzia ipotecaria, oltre al credito erariale in via privilegiata; la restante parte è costituita da crediti chirografari, in larga misura ceduti a società cessionarie di crediti deteriorati.

Le ragioni dell'incapacità di adempiere si compendiano nella radicale sproporzione fra tale passivo e le risorse disponibili. Il ricorrente percepisce una retribuzione netta di circa euro 1.800/1.900 mensili, già gravata da una trattenuta per cessione del quinto e dal pignoramento del quinto della retribuzione conseguente alle procedure esecutive presso terzi.

La relazione dell'OCC indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. L'indebitamento trae origine dal ricorso al credito, negli anni, per far fronte alle esigenze di una famiglia con cinque figli. La successiva crisi coniugale e il venir meno delle economie connesse alla vita in comune hanno rappresentato la causa principale dell'impossibilità sopravvenuta di adempiere le rate del mutuo relativo all'immobile di cui non godeva più, in quanto separatosi dalla consorte, un canone di locazione per la propria sistemazione abitativa e il mantenimento dei figli.

A fronte di tale passivo, l'attivo a disposizione è rappresentato: dal ricavato della vendita dell'immobile in comproprietà, nella misura corrispondente alla quota del 50% di spettanza del ricorrente; dalle entrate da lavoro dipendente, al netto di quanto occorrente al mantenimento del debitore e del suo nucleo. Il Gestore della Crisi ha attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

L'OCC esprime valutazione positiva in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Quanto all'attivo rappresentato dal ricavato della vendita immobiliare, deve osservarsi che l'immobile, in comproprietà tra il ricorrente e l'*ex* coniuge per quote di metà ciascuno, è stato pignorato e già trasferito nell'ambito dell'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 100/2025 pendente innanzi a questo Tribunale. Aperta la liquidazione controllata, il divieto di azioni esecutive individuali di cui all'art. 150 CCII preclude la prosecuzione dell'esecuzione quanto alla quota di spettanza del debitore: la somma corrispondente a tale quota sarà pertanto acquisita al patrimonio della liquidazione controllata.

La determinazione della porzione di reddito esclusa dalla liquidazione in quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia è rimessa dall'art. 268, comma 4, lett. b), CCII al giudice e sarà pertanto adottata dal Giudice Delegato, su istanza del liquidatore, all'esito di apposita relazione che dovrà essere suffragata da adeguati apporti documentali atti a comprovare le spese che giustificano la soglia di esenzione postulata.

Dalla data della presente sentenza si applicano, ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII, gli artt. 142 e 143 CCII in quanto compatibili e gli artt. 150 e 151 CCII.

La nomina del liquidatore è effettuata ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, secondo il quale, in caso di domanda presentata dal debitore, il tribunale conferma di regola l'OCC di cui all'art. 269 CCII. Non emergono ragioni per discostarsi da tale criterio. Trova conseguentemente applicazione l'art. 275, comma 3, CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024, in punto di liquidazione di un unico compenso per l'attività svolta dal medesimo professionista in entrambe le fasi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII,

Il Tribunale di Venezia

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Gennaro IANNEO, nato a Napoli il 22.10.1974 (c.f. NNIGNR74R22F839X), residente in Dolo (VE), Via G. Brodolini n. 2 bis;

nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Gatta;

nomina liquidatore della procedura l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia, in persona del Gestore della Crisi avv. Caterina Colucci;

ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dell'elenco aggiornato dei creditori e di ogni ulteriore documentazione utile alla ricostruzione del passivo e dell'attivo;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla ricezione della notificazione della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo p.e.c. la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che dal giorno dell'apertura della liquidazione controllata, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone l'inserimento della presente sentenza nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale di Venezia, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

ordina, quando vi siano beni immobili o mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone la eventuale prenotazione a debito del presente atto e delle sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

dispone che il liquidatore:

a) notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale trasmettere le domande;

b) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori cui effettuare la notificazione, con l'eventuale ausilio del debitore;

c) provveda agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, per quanto di ragione;

d) depositi, entro trenta giorni dall'apertura, relazione sulle condizioni economiche del debitore e del suo nucleo familiare ai fini dell'adozione, da parte del Giudice Delegato, del provvedimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, formulando la relativa istanza e dando specifica indicazione della somma mensile netta percepita dal debitore e delle ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, delle spese correnti documentate occorrenti al mantenimento proprio e dei figli, nonché degli oneri di mantenimento gravanti sul ricorrente in forza degli accordi di divorzio;

e) acquisisca, previa comunicazione al datore di lavoro, le quote di retribuzione eccedenti la soglia di mantenimento che sarà determinata dal Giudice Delegato, versandole sul conto corrente intestato alla procedura;

f) completi, entro novanta giorni dall'apertura, l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione, da depositarsi in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato, prendendo motivatamente posizione sull'esercizio delle azioni di cui all'art. 274 CCII;

g) predisponga, scaduto il termine per la proposizione delle domande da parte dei creditori, il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati;

h) presenti, ogni sei mesi dall'apertura, relazione al Giudice Delegato in ordine all'attività compiuta e da compiere, avvertendo che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso (art. 275, comma 1, CCII);

i) trasmetta, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura, al debitore e ai creditori una relazione nella quale prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII;

l) presenti, terminata l'esecuzione, il rendiconto e domandi la liquidazione del compenso;

m) chieda, compiuto il riparto finale, la chiusura della procedura;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarne copia; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti intrattenuti con il debitore, anche se estinti;

avvisa che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCII come modificato dal d.lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il proprio compenso.

Si comunichi al ricorrente, al difensore e all'OCC-liquidatore.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 28/10/2026

Il Giudice estensore	Il Presidente
Fabio Gatta	Marco Campagnolo